

## **SCHEDA**

# **DL Energia, art. 4 - Credito d'imposta per le imprese energivore (secondo trimestre 2022)**

---

Credito d'imposta

## TEMPISTICA

Prossima apertura

Per usufruire del credito d'imposta è necessario aver sostenuto le spese per energia elettrica relative al secondo trimestre 2022.

Il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta in compensazione, tramite modello F24, sarà comunicato prossimamente.

Il credito d'imposta è utilizzabile entro la data del 31 Dicembre 2022 ed è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito

e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 Dicembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito d'imposta a parziale compensazione delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

## BENEFICIARI

Possono accedere alla presente misura le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Per imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017 si intendono le imprese che abbiano avuto almeno 1 GWh medio annuo di consumi elettrici nel biennio 2018/2019 (anno di competenza 2022) e che:

- a. Operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE (si veda Allegato);
- b. Operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (iVAL)<sup>1</sup> pari almeno al 20% (si veda Allegato);
- c. Non rientrano tra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi energivori degli anni 2013 e 2014 (ante riforma).

Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

## TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

## RETROATTIVITÀ

NO

## VINCOLI

**Cumulabilità.** Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)